



**COMUNE DI CASTELLARANO**  
*Provincia di Reggio Emilia*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**COPIA**

*N° 28 del 29/04/2013*

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2013**

L'anno duemilatredici , addì ventinove del mese di aprile alle ore 19:45 , nella Sede Municipale ,  
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la  
presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Giorgio Zanni il Consiglio Comunale.  
Partecipa Segretario Generale dott.ssa Fabiola Gironella .

<b>N°</b>	<b>Nome</b>	<b>Presente</b>	<b>N°</b>	<b>Nome</b>	<b>Presente</b>
<u>1</u>	RIVI GIAN-LUCA	X	10	BAGNI MASSIMO	X
<u>2</u>	ZINI ANDREA	X	11	VILLANO MASSIMO	X
<u>3</u>	MAGNANI LUCA	X	12	BELLI MAURIZIO	X
<u>4</u>	IOTTI PAOLO	X	13	CARLOTTI FRANCESCA	
<u>5</u>	ZANNI GIORGIO	X	14	TELANI TIZIANA	
<u>6</u>	RUGGI LUIGI	X	15	GOLDONI ENRICO	
<u>7</u>	ROSSI ROSSANO	X	16	GIOVANELLI ALBERTO	
<u>8</u>	INCERTI ALICE	X	17	SEVERI DENIS	X
<u>9</u>	PIFFERI ANDREA				

PRESENTI: 12

ASSENTI: 5

Sono presenti gli Assessori:

PRANDI PIERPAOLO, MAGNANI PAOLO, MUCCI MARIA ESTER, FERRARI ENRICO .

Svolgono la funzione di Scrutatori:

— .

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2013**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli art. 8 e 9 disciplinanti l'imposta Municipale propria;

VISTO il D.L. n. 201 del 06/12/2011 , convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che prevede l'anticipazione della istituzione dell' imposta Municipale Propria , in via sperimentale a decorrere dall' anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati art. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge , stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

VISTO il D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'ICI , al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative ;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

Visto Il Regolamento Comunale in materia di IMU approvato con Deliberazione Consiliare n.7 del 23/02/2012, e modificato con delibera Consigliare n. 56 del 25/06/2012 e n. 27 del 29/04/2013;

Visto l'art 1 comma 380 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228( Legge di Stabilità), che ha introdotto significative novità alla disciplina dell' Imposta municipale propria (IMU):

Richiamata la Risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 2013

ATTESO che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all'art. 13, comma 6 , l'aliquota di base è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale , adottata ai sensi dell' art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali.

VISTI inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art 13 D.L. n. 201/2011 con i quali vengono fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze, modificabili in aumento o in diminuzione fino a 0,2 punti percentuali, e allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' art. 9 comma 3 del D.L. 557/1993, riducibile fino allo 0,1 per cento ;

RILEVATO che tra le innovazioni apportate, Il citato comma 380 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2013 alla:

• *lett. a)* ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 11 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, tale comma è stato conseguentemente abrogato dalla successiva *lett. h)* del medesimo comma 380

- *lett. f)* ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota *standard* dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;

- *lett. g)* ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota *standard* dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

*lett. i)* ha previsto, tra l'altro, che gli importi relativi alla *lett. f)* possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'IMU riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'art. 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali.

Pertanto, risultano incompatibili con le nuove disposizioni, limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quelle recate dall'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 che consentono ai comuni manovre agevolative; così come quelle recate dall' art. 13 comma 8 , limitatamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D;

RILEVATO che occorre pertanto determinarsi sulle aliquote dell' imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2013, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione nonché dalla Legge 228/2012 e le altre norme a cui la normativa fa rinvio;

TENUTO CONTO della facoltà di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota base dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, così pure per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, come previsto dal art. 1 comma 380 la lett. g) della Legge 228/2012;

TENUTO ALTRESI CONTO della facoltà prevista al comma 7 art. 13 D.L. 201/2011 di aumentare l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

ATTESO che per effetto delle previsioni normative succitate dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010 , occorre determinarsi come segue:

<b>Aliquota ordinaria</b>	<b>Aliquota 1,06%</b>
<b>Abitazione principale e relative pertinenze</b>	<b>Aliquota 0,60%</b>
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' art. 9 comma 3 D.L. n. 557/1993</b>	<b>Aliquota 0,20%</b>
<b>immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D</b>	<b>Aliquota 1,06% (quota statale 0,76% quota comunale 0,30%)</b>

**Detrazione base per abitazione principale e relative pertinenze €. 200,00;**

l'art. 13, comma 13-*bis*, del D. L. n. 201 del 2011 così come modificato dall' art. 10 comma 4 lett. b) stabilisce che, a partire dall'anno di imposta 2013, le delibere di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell' imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi, nella apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all' art. 1 comma 3 del D.Lgs. 360/1998, con le modalità e le tempistiche in esso stabilite. L'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'IMU, decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e che gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 16 novembre dell'anno a cui la delibera si riferisce.

VISTO il Decreto del Ministro dell' interno che differisce al 30/06/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000

ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/00;

UDITI gli interventi dei Consiglieri che verranno allegati alla presente deliberazione consiliare, non appena trascritti;

Con votazione resa per alzata di mano in seduta pubblica ed accertata nei modi di legge, che da' il seguente risultato:

PRESENTI n. 12 Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n. 11

CONTRARI n. //

ASTENUTI n. 1 (Severi)

e con votazione separata resa per alzata di mano in seduta pubblica accertata nei modi di legge, anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità da conferire al presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 con il seguente risultato:

PRESENTI n. 12 Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n. 11

CONTRARI n. //

ASTENUTI n. 1 (Severi)

Ai sensi dell' art 52 del D.Lgs 446/97

**DELIBERA**

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) DI AVVALERSI della facoltà di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota base dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, della facoltà di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, come previsto dal art. 1 comma 380 la lett. g) della Legge 228/2012, nonché della facoltà prevista al comma 7 art. 13 D.L. 201/2011 di aumentare l'aliquota dell 0,4 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali

3) DI DETERMINARE per l'anno 2013 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria :

<b>Aliquota ordinaria</b>	<b>Aliquota 1,06%</b>
<b>Abitazione principale e relative pertinenze</b>	<b>Aliquota 0,60%</b>
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' art. 9 comma 3 D.L. n. 557/1993</b>	<b>Aliquota 0,20%</b>
<b>immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D</b>	<b>Aliquota 1,06% (quota statale 0,76% quota comunale 0,30%)</b>

4) DI STABILIRE in € **200,00** la misura della detrazione base ;

5) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ;

6) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.7 del 23/02/2012.modificato con delibere consiliari n. 56 del 25/06/2012 n. 27 del 29/04/2013;

7) DI INVIARE , nelle forme di legge, la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo la previsione normativa di cui all'art 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione ;

8) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Oggetto : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2013

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Castellarano, li 22/04/2013

Il Responsabile del Settore Il Responsabile  
F.to Dott. Toni Agostino

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Castellarano, li 22/04/2013

Il Responsabile del Settore Il Responsabile  
F.to Dott. Toni Agostino

---

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to Giorgio Zanni

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to dott.ssa Fabiola Gironella

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

N. 557

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 02/05/2013 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Segretario Generale  
F.to dott.ssa Fabiola Gironella

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

04/05/2013

Segretario Generale  
dott.ssa Fabiola Gironella

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è esecutiva il 13/05/2013

- Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 267/2000

Segretario Generale  
\_ dott.ssa Fabiola Gironella